

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4415

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
(CARFAGNA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(SACCONI)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
(BRUNETTA)

E CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE
(FITTO)

Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli
organi elettivi ed al lavoro nelle amministrazioni pubbliche

Presentato il 13 giugno 2011

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento reca disposizioni finalizzate ad assicurare le pari opportunità nelle procedure per l'elezione dei consigli comunali e nelle norme contenute negli statuti comunali e provinciali, nonché a rendere effettiva la disposizione contenuta nell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di costituzione delle commissioni di concorsi per l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione.

A tale fine vengono modificate disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Gli articoli 1 e 2 recano modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico di cui al

decreto legislativo, n. 267 del 2000, intervenendo direttamente sui criteri che devono essere osservati per la formazione delle liste elettorali dei comuni con popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti e sulle modalità di espressione delle preferenze, mediante l'introduzione di meccanismi volti a promuovere un maggiore equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

L'articolo 3 reca una modifica all'articolo 75 del medesimo testo unico prevedendo che in ogni gruppo di candidati collegati a un candidato presidente della provincia nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

La disposizione è stata inserita in accoglimento di quanto richiesto nella Conferenza unificata dall'Unione delle province d'Italia (UPI) al fine di riequilibrare il *deficit* di rappresentanza delle donne in ambito provinciale.

Il fine che si intende perseguire attraverso tali modifiche è quello di colmare il divario esistente tra uomini e donne nella rappresentanza politica in seno agli organi rappresentativi degli enti locali.

Infatti, sebbene l'articolo 51 della Costituzione riconosca a tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e preveda che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, le donne non sono ancora entrate a fare parte di tali istituzioni in misura consistente, non superando un quarto delle persone elette.

Quanto a presenza femminile nel Parlamento nazionale, il nostro Paese, infatti, si colloca solo al cinquantaduesimo posto su 188 nazioni (21,3 per cento) dietro Paesi come Argentina, Cuba, Spagna, Germania, Nuova Zelanda (con oltre il 30 per cento), Svizzera e Portogallo (con il 28 per cento).

Si tratta evidentemente di percentuali lontane dalla soglia del 30 per cento stabilita dalla Commissione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sulla condizione femminile già nel 1990 e considerata come quota minima ai livelli na-

zionali affinché le donne possano avere un peso decisionale.

Se poi si sposta l'attenzione al livello regionale, può constatarsi che rispetto al 2009, in cui, prima delle ultime elezioni regionali, la presenza femminile nelle giunte e nei consigli regionali si attestava al 12 per cento, si registra un esiguo, ma significativo miglioramento. In base ai risultati delle recenti elezioni, le consigliere regionali elette sono infatti il 13,3 per cento; su 697 eletti nelle 13 regioni andate al voto, 93 sono donne.

Tale andamento è stato certamente favorito dalla progressiva attenzione alla partecipazione politica femminile da parte delle regioni.

Queste ultime, infatti, a seguito del recepimento, nei propri statuti, del nuovo quadro costituzionale in materia di pari opportunità di accesso alle cariche elettive stabilito dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con le leggi elettorali di recente approvazione hanno introdotto, in varia misura, strumenti volti ad attuare un riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza.

Tra questi si segnala, in particolare, la scelta di alcune regioni di intervenire direttamente sulla formazione delle liste elettorali, stabilendo che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (Toscana, articolo 8, comma 4, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25; Marche, articolo 9, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27; Puglia, articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2; Lazio, articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2; Sicilia, articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 20 maggio 1951, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7; Campania, articolo 10, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4; Umbria, articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2).

Quanto agli enti locali, va considerato che nel 2010 la componente femminile ai vertici politici e amministrativi dei comuni

capoluogo rappresentava in media il 18,75 per cento, a fronte del 19,68 per cento rilevato nel 2008 (dati dell'Osservatorio donne nella pubblica amministrazione 2010).

Anche nelle province la rappresentanza femminile è quantitativamente debole.

Dai dati forniti dall'UPI con una nota indirizzata alla Conferenza unificata il 29 aprile 2011, delle 107 province italiane, allo stato attuale, solo 13 sono amministrate da presidenti donne, con una percentuale pari al 12 per cento. Le presidenti di consiglio sono solo 8, gli assessori donne 163 e le consigliere 391.

Non va trascurato che fra i motivi per i quali le donne sono presenti ancora in numero troppo esiguo nelle istituzioni rappresentative vi sono anche quelli legati alla scarsa propensione all'attività politica e a fattori socio-culturali che ostacolano l'avvicinamento delle donne alla vita politica.

Per queste ragioni si ritiene che misure specifiche, dirette a promuovere e ad assecondare un progressivo e naturale innalzamento della presenza delle donne negli organismi rappresentativi, debbano muovere proprio dalle istituzioni più vicine ai territori e alle popolazioni, i consigli comunali, in seno ai quali una maggiore partecipazione femminile può servire da impulso e da necessaria base di partenza per il raggiungimento di accettabili livelli di presenza delle donne anche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee.

Quanto al tipo di azioni ammissibili, occorre evidenziare l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale rispetto alla pronuncia sull'articolo 5, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, per il quale nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi poteva essere, di norma, rappresentato in misura superiore a due terzi. Con la sentenza n. 422 del 1995, la Corte costituzionale affermava che la disposizione, che aveva la finalità di assicurare alle donne una riserva di posti nelle liste dei candidati, si poneva in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli articoli 3, primo comma, e 51, primo comma, poiché imponeva nella pre-

sentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive una forma di quota in ragione del sesso dei candidati, contravvenendo al principio di assoluta eguaglianza tra i sessi nella possibilità di accedere alle cariche elettive.

Successivamente, già con la sentenza n. 49 del 2003, la Consulta — anche in considerazione del mutato quadro costituzionale — esprimeva invece un giudizio favorevole sulla legge della regione Valle d'Aosta n. 21 del 2002, che imponeva la presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali, giudicando conforme alla Costituzione una disposizione che avesse la finalità di garantire il conseguimento di un'effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive senza porre requisiti di eleggibilità o di candidabilità, ma stabilendo semplicemente un vincolo negativo nella formazione delle liste da parte dei partiti e dei gruppi presentatori delle stesse — obbligati a inserire candidati di entrambi i sessi — operante nella fase anteriore alla competizione elettorale, senza incidere sulla libertà di scelta degli elettori.

Da ultimo, con la sentenza n. 4 del 14 gennaio 2010, la Corte costituzionale, chiamata nuovamente ad esprimersi in ordine all'introduzione di meccanismi atti a garantire la parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'articolo 4, comma 3, della legge elettorale della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4.

La questione di legittimità costituzionale ha riguardato la disposizione che, per la prima volta nell'ordinamento italiano, prevede la cosiddetta «preferenza di genere», ovvero il riconoscimento all'elettore della possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, obbligatoriamente rivolti a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La Corte ha osservato che «Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo

3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale ».

Secondo la Corte costituzionale, la regola della doppia preferenza non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare. È agevole difatti osservare che, in applicazione della norma citata, sarebbe astrattamente possibile, in seguito alle scelte degli elettori, una composizione del consiglio regionale maggiormente equilibrata rispetto al passato, sotto il profilo della presenza di donne e uomini al suo interno, o anche il permanere del vecchio squilibrio, ove gli elettori si limitassero a esprimere una sola preferenza prevalentemente in favore di candidati di sesso maschile o, al contrario, l'insorgere di un nuovo squilibrio, qualora gli elettori esprimessero in maggioranza una sola preferenza, riservando la loro scelta a candidati di sesso femminile. La prospettiva di queste eventualità dimostra che la nuova regola rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone. Si tratta quindi di una misura promozionale e non coattiva, coerente con lo spirito dei principi costituzionali in materia di eguaglianza e di libertà di voto.

In linea con la più recente giurisprudenza costituzionale e con gli interventi legislativi regionali in materia elettorale, si propone, pertanto, la modifica legislativa che incide sui criteri di formazione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e sulla possibilità di attribuire una doppia preferenza, offrendo alle candidate e ai

candidati una mera parità di opportunità nella competizione elettorale in funzione antidiscriminatoria, senza influire sui diritti dei cittadini e sulla libertà di voto degli elettori.

Con la modifica all'articolo 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 si intende adeguare la disposizione contenuta nel comma 3 del medesimo articolo all'evoluzione dei principi in materia di pari opportunità. L'attuale formulazione della norma prevede, infatti, che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità e per « promuovere la presenza » di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti. I termini utilizzati hanno fatto ritenere a parte della giurisprudenza che la norma debba essere interpretata come una disposizione di carattere meramente programmatico, tale da non imporre che negli statuti comunali e provinciali venga prevista la presenza di entrambi i sessi nelle istituzioni indicate. Al fine di allineare la disposizione in esame ai nuovi precetti costituzionali, si sostituisce il termine « promuovere » con il termine « garantire », riferito alla presenza di entrambi i sessi. In tale modo, ferma restando l'autonomia degli enti territoriali nel riempire di contenuti il principio fissato, la modifica imporrà l'adozione di disposizioni statutarie che prevedano un'equilibrata presenza di rappresentanti di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, nelle aziende e nelle istituzioni da essi dipendenti. È previsto che gli enti locali adeguino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i rispettivi statuti alle disposizioni del novellato comma 3 dell'articolo 6 del testo unico.

Infine, con le modifiche al citato articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si vuole rendere effettiva una disposizione introdotta dal 1993, ma che non ha avuto l'applicazione auspicata. La disposizione è quella che prevede che sia riservato a donne, salva motivata impossibilità,

almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione (fermi restando i requisiti soggettivi e di competenza, nonché le cause di esclusione dalla nomina di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001). La disposizione, pur essendo stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, che senza entrare nel merito ha, con l'ordinanza n. 39 del 27 gennaio 2005, dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, non è oggetto di univoca interpretazione da parte dei giudici amministrativi. A fronte, infatti, delle decisioni di alcuni tribunali amministrativi regionali (TAR) che hanno annullato gli atti di concorsi nei quali non era stata rispettata, nella composizione delle commissioni, la presenza femminile indicata nella norma (si veda per tutti la sentenza del TAR del Veneto richiamata nella citata ordinanza della Corte costituzionale, ma anche le sentenze del TAR della Liguria n. 380 dell'8 marzo 2001 e del TAR della Puglia n. 4465 del 20 dicembre 2006), l'orientamento che può considerarsi ora dominante è quello espresso nella decisione del Consiglio di Stato n. 3184 del 6 giugno 2002. In tale pronuncia i giudici di Palazzo Spada hanno negato che la mancanza di una componente di sesso femminile nelle commissioni di concorso configuri « un autonomo interesse delle candidate, attivabile *ex se* in caso di mancata dimostrazione da parte della P.A. di aver assolto in modo puntuale a tale obbligo. L'attuale formulazione della norma e la sua funzione nell'ordinamento fanno ritenere non fondata una prospettiva che attribuisca in via autonoma un interesse alle candidate donne a far valere *ex se* la sua non osservanza da parte della P.A.; a meno che tale inosservanza non sia assumibile come un sintomo, da valutare in un più ampio contesto, che evidenzi un comportamento dell'Amministrazione globalmente inteso ad attuare illegittime pratiche discriminatorie ai danni delle concorrenti ». L'orientamento richiamato è stato confermato in decisioni più recenti del Consiglio di Stato (per tutte sezione V,

n. 5572 del 23 ottobre 2007). Le citate decisioni hanno finito per svuotare la portata precettiva della disposizione, poiché nella casistica giurisprudenziale gli atti di nomina delle commissioni di concorso che non rispettino la prevista presenza di componenti di sesso femminile vengono impugnati solo al termine della procedura concorsuale, da parte di candidati o candidate che difficilmente possono fornire la prova in giudizio di condotte discriminatorie a loro danno.

Al fine di assicurare l'effettiva applicazione della norma, con il presente intervento normativo si prevede espressamente che l'atto di nomina della commissione di concorso venga inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità, nazionale o regionale, che in tale modo potrà vagliare il rispetto della disposizione attivandosi nel caso di mancata ottemperanza al dettato dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si passa ad illustrare l'articolato.

L'articolo 1 prevede modifiche all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti.

Dopo il comma 3 del suddetto articolo è inserito il comma 3-*bis* che introduce il principio per cui in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, pena l'inammissibilità della lista stessa. Nella norma in esame sono previste disposizioni per disciplinare l'arrotondamento del calcolo quando questo non dia come risultato una cifra intera, prevedendo che l'arrotondamento avvenga all'unità superiore qualora la cifra decimale derivante dal calcolo sia inferiore a 50 centesimi.

Al comma 5 del medesimo articolo viene riconosciuta all'elettore la possibilità di esprimere una doppia preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse debbono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 73 del medesimo testo unico in materia di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il comma 1-*bis* introduce il principio in base al quale in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati pena l'inammissibilità della lista stessa. Anche in tale disposizione sono stati inseriti criteri per l'arrotondamento del calcolo uniformi rispetto a quelli sopra descritti a commento dell'articolo 1.

Si introduce anche in questo caso, al comma 3 dell'articolo di cui trattasi, la doppia preferenza, consentendo così all'elettore di esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso in cui l'elettore decida di esprimere due preferenze, esse devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

L'articolo 3 reca una modifica all'articolo 75 del medesimo testo unico in materia di elezione del consiglio provinciale.

Attraverso l'introduzione del comma 2-*bis* si intende stabilire il principio che in ogni gruppo di candidati collegati a un candidato presidente della provincia nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista.

L'articolo 4 prevede una modifica al comma 3 dell'articolo 6 del medesimo testo unico. In particolare, nella disposizione che prescrive il rispetto del principio di pari opportunità negli statuti provinciali e comunali, la locuzione « per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed

istituzioni da essi dipendenti » è sostituita dalla seguente: « per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti ». Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti locali adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni del novellato comma 3.

Nell'articolo 5 sono previste due modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina le pari opportunità per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in particolare con riferimento alla norma che stabilisce sia riservato alle donne (salva motivata impossibilità e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001) almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.

La prima modifica, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, inserisce criteri per l'arrotondamento nel caso in cui dal calcolo della percentuale derivi una cifra frazionaria. Il criterio è quello ordinario che prevede l'arrotondamento alla cifra superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.

La seconda modifica, di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, prevede che l'atto di nomina della commissione venga inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità, nazionale o regionale, da individuare in base alla competenza territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, in modo che possa essere accertata nell'immediatezza l'ottemperanza alla disposizione.

Il presente provvedimento non comporta oneri per la finanza pubblica. Si omette, pertanto, la redazione della relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Attraverso il disegno di legge in esame si intende introdurre disposizioni finalizzate ad assicurare le pari opportunità nelle procedure per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, nelle norme contenute negli statuti comunali e provinciali, nonché a rendere effettiva la disposizione contenuta nell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di costituzione delle commissioni di concorsi per l'accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Il fine che si intende perseguire attraverso le modifiche degli articoli 71, 73 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è quello di colmare il divario esistente tra uomini e donne nella rappresentanza politica in seno agli organi rappresentativi degli enti locali mediante l'introduzione di meccanismi volti a promuovere un maggiore equilibrio tra i sessi nella rappresentanza.

Con la modifica all'articolo 6 del TUEL, si intende adeguare la disposizione contenuta nel comma 3 del citato articolo all'evoluzione dei principi in materia di pari opportunità.

Infine, con le modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si vuole assicurare l'effettiva applicazione di questa norma che fissa le percentuali minime di presenza femminile nelle commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche, prevedendo che l'atto di nomina della commissione venga inviato alle consigliere o ai consiglieri di parità, nazionali o regionali (in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso), che potranno così compiere un immediato vaglio sull'ottemperanza alla disposizione.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il TUEL contiene i principi e le disposizioni in materia di enti locali, ossia comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni. In particolare, il capo III del titolo III della parte I (articoli 71 e seguenti) disciplina il sistema elettorale degli organi di governo dei comuni e delle province.

Per quanto attiene all'oggetto del presente intervento normativo, si segnala che l'articolo 71 del TUEL reca norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'articolo 73 reca norme per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con più di 15.000 abitanti, mentre l'articolo 75 reca norme per l'elezione del consiglio provinciale.

Tali articoli dettano, nell'attuale formulazione, disposizioni volte a stabilire le modalità di composizione delle liste elettorali. Gli articoli 71 e 73 attribuiscono all'elettore la possibilità di esprimere un solo voto di preferenza per il candidato della lista da lui votata.

L'articolo 6 del TUEL reca invece disposizioni concernenti il contenuto degli statuti comunali e provinciali, prevedendo che siano inserite disposizioni per assicurare condizioni di pari opportunità.

Il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », è volto a disciplinare l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 57, comma 1, lettera a), disciplina le pari opportunità per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni, riservando alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.

Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, disciplina il ruolo e le funzioni delle consigliere o dei consiglieri di parità regionali o nazionale nel caso di discriminazioni dirette o indirette nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni, compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le norme proposte andranno a incidere sugli articoli 6, 71, 73 e 75 del TUEL e sull'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il presente intervento è effettuato nel pieno rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione.

In particolare, in ordine al rispetto di quanto sancito dall'articolo 48 della Costituzione, si rappresenta che l'introduzione della possibilità per l'elettore di esprimere una seconda preferenza sottoposta a una condizione di genere, così come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 2010, non può considerarsi lesiva della libertà dell'elettore, trattandosi di una mera « facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali (...) introducendo (...) una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva ».

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il presente intervento regolatorio rispetta il riparto di competenze esistente nel nostro ordinamento tra Stato, regioni e province autonome.

Esso è stato sottoposto all'esame della Conferenza unificata che, al termine della seduta del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole.

F) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Al momento sono presenti in Parlamento numerosi progetti di legge in materia di parità di accesso fra uomini e donne alle cariche elettive, tra i quali si segnalano:

Atto Camera n. 4254 — assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 4 aprile 2011 e in corso di esame in Commissione;

Atto Camera n. 3466 — assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 22 giugno 2010 e in corso di esame in Commissione;

Atto Camera n. 3528 — assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 26 luglio 2010 ed in corso di esame in Commissione;

Atto Senato n. 93 — assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 16 dicembre 2008 e in corso di esame in Commissione;

Atto Senato n. 708 — assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 25 luglio 2008 e in corso di esame in Commissione.

G) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Al momento non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnalano i precedenti della giurisprudenza costituzionale e amministrativa:

Corte costituzionale: sentenza n. 422 del 1995; sentenza n. 49 del 2003; sentenza n. 4 del 2010; ordinanza n. 39 del 2005;

giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, decisioni n. 3184 del 6 giugno 2002 e n. 5572 del 23 ottobre 2007; TAR del

Veneto, sentenza n. 3106 del 2001; TAR della Liguria, sentenza n. 380 dell'8 marzo 2001; TAR della Puglia, sentenza n. 4465 del 20 dicembre 2006.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il presente intervento regolatorio risulta compatibile con le politiche dell'Unione europea in materia di pari opportunità tra uomini e donne.

B) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione in merito.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia di pari opportunità tra uomini e donne.

D) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

E) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

F) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Allo stato attuale si segnala che alcuni Stati europei, quali Belgio, Francia, Grecia, Portogallo, Slovenia e Spagna, introducono nella

legislazione vigente quote di genere. In Francia, ad esempio, è fatto obbligo ai partiti, pena l'irricevibilità delle liste, di presentare il 50 per cento di candidati di ciascuno dei due sessi per tutte le elezioni a scrutinio di lista. È obbligatoria l'alternanza di genere per le elezioni a turno unico. Per le elezioni a doppio turno la parità dovrà essere rispettata per *tranche* di sei candidati. Per le elezioni legislative non c'è alcun obbligo di parità, tuttavia la legge prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico di partiti e di gruppi politici che non presentino il 50 per cento di candidati di ciascun sesso (legge n. 2000-493).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il presente intervento non presenta nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel presente intervento regolatorio sono corretti e aggiornati.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa apportando modifiche e integrazioni agli articoli 6, 71, 73 e 75 del TUEL e all'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti nel testo dell'intervento regolatorio norme abrogative implicite o esplicite.

E) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Al momento non si riscontra la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 4 del disegno di legge, nel modificare il comma 3 dell'articolo 6 del TUEL, fissa un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, entro il quale gli enti locali dovranno adeguare i propri statuti alla nuova formulazione del comma 3.

H) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si ritiene necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche nelle materie oggetto dell'intervento normativo dal momento che le stesse vengono già poste in essere periodicamente.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

Con l'intervento regolatorio si intende introdurre disposizioni finalizzate:

ad assicurare le pari opportunità nelle procedure per l'elezione dei consigli comunali e provinciali;

a potenziare le pari opportunità nelle norme contenute negli statuti comunali e provinciali;

a rendere effettiva la disposizione contenuta nell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che assicura l'equilibrio tra i sessi nella costituzione delle commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 contiene i principi e le disposizioni in materia di enti locali. In particolare, il capo III del titolo III della parte I (articoli 71 e seguenti) disciplina il sistema elettorale degli organi di governo dei comuni e delle province.

L'articolo 6 del TUEL reca disposizioni concernenti il contenuto degli statuti comunali e provinciali.

L'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », disciplina le pari opportunità per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro nelle amministrazioni pubbliche, riservando a donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.

Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, disciplina il ruolo e le funzioni delle consigliere o dei consiglieri di parità regionali o nazionale nel caso di discriminazioni dirette o indirette nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni, compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

Il problema che si intende risolvere attraverso le modifiche apportate al quadro normativo vigente dall'intervento regolatorio in esame è quello di colmare il divario esistente tra uomini e donne.

Quali fonti di informazione si segnalano le statistiche di genere che rivelano la scarsa presenza femminile negli organi elettivi comunali e provinciali, nelle giunte comunali e provinciali, negli organi collegiali dei comuni e delle province, nonché negli enti, aziende e istituzioni dipendenti da tali enti locali.

Secondo quanto riportato nell'ultimo rapporto di Cittalia, fondazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) per le ricerche, al luglio 2010 e, quanto alle province, dai dati forniti dall'Unione della province d'Italia (UPI), aggiornati al dicembre 2010:

la presenza femminile nei consigli comunali si attesta su un totale di 14.663 donne rispetto a 63.645 uomini;

la presenza femminile nelle giunte comunali è pari a 5.123 donne a fronte di 21.089 uomini;

nei consigli provinciali la presenza femminile è di 391 donne, pari al 13 per cento del numero complessivo dei consiglieri provinciali.

Quanto all'applicazione della norma che prevede la presenza di almeno un terzo di donne quali componenti delle commissioni di concorso per l'accesso al lavoro pubblico, si segnala il contenzioso giudiziario dal quale emerge la mancata applicazione della norma (Consiglio di Stato, decisioni n. 3184 del 6 giugno 2002 e n. 5572 del 23 ottobre 2007; tribunale amministrativo regionale (TAR) del Veneto, sentenza n. 3106 del 2001; TAR della Liguria, sentenza n. 380 dell'8 marzo 2001; TAR della Puglia, sentenza n. 4465 del 20 dicembre 2006).

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere è quello di adeguare l'attuale quadro normativo all'evoluzione dei principi in materia di pari opportunità. Infatti, benché l'articolo 51 della Costituzione riconosca a tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e preveda che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, le donne non sono ancora entrate a far parte di tali istituzioni in misura consistente, non superando un quarto delle persone elette. Inoltre, la componente femminile non è presente in misura adeguata nelle giunte, negli organi collegiali dei comuni e delle province, nonché negli enti, aziende e istituzioni dipendenti da tali enti locali.

Come riportato in precedenza, su oltre 118.000 amministratori comunali italiani, le donne rappresentano, complessivamente, il 18,2 per cento del totale. Esse svolgono principalmente l'incarico di assessore e di consigliere, con percentuali rispettivamente pari al 19,5 per cento e al 18,7 per cento, mentre delle 107 province italiane, allo stato attuale, solo 13 sono amministrate da presidenti donne, con una percentuale pari al 12 per cento, gli assessori donne sono pari al 17

per cento del totale, mentre i consiglieri donne rappresentano il 13 per cento del totale.

Inoltre, molti studi comparativi segnalano come in Europa, ai livelli locali, si verifichi un appiattimento al ribasso delle percentuali di presenza femminile. Tra i Paesi virtuosi si segnala la Lettonia, con il 33 per cento di sindaci donne, mentre in altri Paesi tale percentuale varia dal 20 per cento della Svezia al 10 per cento della Francia (elaborazioni dell'Assemblea delle donne per lo sviluppo e la lotta all'esclusione sociale (ASDO) su dati e informazioni del *Council of european municipalities and regions* 2005).

D) Descrizione degli obiettivi di breve, medio o lungo periodo da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

assicurare le pari opportunità nelle procedure per l'elezione dei consigli comunali e provinciali;

potenziare le pari opportunità nelle norme contenute negli statuti comunali e provinciali;

rendere effettiva la disposizione contenuta nell'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di costituzione delle commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Le periodiche rilevazioni statistiche nelle materie considerate consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

E) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari del provvedimento sono tutti coloro che godono dei diritti civili e politici riconosciuti dalla Carta costituzionale.

Sezione 2. Procedure di consultazione.

Non si è proceduto allo svolgimento di consultazioni preliminari all'elaborazione dell'intervento regolatorio in quanto lo scarso numero di donne presenti a livello istituzionale sia locale che nazionale emerge in maniera lampante dall'esame delle statistiche riportate.

Quanto alla presenza di donne negli organi comunali e provinciali si è preso atto delle numerose pronunce dei TAR (TAR della Puglia n. 3518 del 2002, n. 740 del 2009 e n. 668 del 2010; TAR della Campania n. 2668 del 2010 e n. 1427 del 2011; TAR della Lombardia n. 354 del 2011) di annullamento dei decreti di nomina di giunte e

di enti delle amministrazioni locali che non prevedevano la presenza di componenti femminili.

Un copioso contenzioso è presente anche in merito al mancato rispetto della presenza della componente femminile nelle commissioni di concorso (Consiglio di Stato, decisioni n. 3184 del 6 giugno 2002 e n. 5572 del 23 ottobre 2007; TAR del Veneto, sentenza n. 3106 del 2001; TAR della Liguria, sentenza n. 380 dell'8 marzo 2001; TAR della Puglia, sentenza n. 4465 del 20 dicembre 2006).

Il presente intervento regolatorio è stato, comunque, sottoposto all'esame della Conferenza unificata che, al termine della seduta del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole.

Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

L'opzione zero non consentirebbe il raggiungimento degli scopi previsti dal disegno di legge in oggetto, ovvero la piena attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non sono emerse nel merito opzioni alternative effettivamente praticabili che avrebbero raggiunto gli obiettivi prefissati.

L'opzione zero non è praticabile data l'attuale situazione sopra descritta.

Altre opzioni sono state analizzate quale, ad esempio, l'inserimento di norme che prevedono quote prefissate di donne da eleggere. Tale opzione non è stata considerata percorribile in quanto norme analoghe sono già state dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale (sentenza n. 422 del 1995).

Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Per la misurazione degli effetti sono stati applicati metodi di valutazione che fanno riferimento alle statistiche attualmente esistenti in ordine alla presenza femminile negli organi elettivi comunali [confronta sezione 1, lettere *b*) e *c*)], che appaiono per la maggior parte caratterizzati da prevalenza maschile.

Partendo dalla considerazione che la legge elettorale della regione Campania (legge regionale n. 4 del 2009), nella quale sono state introdotte la quota di presenza femminile nelle liste e la cosiddetta « preferenza di genere », ha prodotto un incremento nel numero delle donne elette (si è passati infatti da 6 donne elette nel 2005 a 14 nel 2010 su un totale di 60 consiglieri), si è ritenuto che la previsione di una norma nazionale analoga potrebbe condurre al medesimo risultato nelle elezioni dei consigli dei comuni italiani.

La scarsa presenza femminile nelle giunte, negli organi collegiali dei comuni e delle province, nonché negli enti, aziende e istituzioni dipendenti da tali enti locali si evince invece dalle numerose pronunce dei TAR elencate nella sezione 2 di annullamento dei decreti di nomina che non prevedevano la presenza di componenti femminili nelle giunte ovvero negli enti delle amministrazioni locali.

In ordine alla scarsa presenza della componente femminile nelle commissioni di concorso, l'analisi delle decisioni del Consiglio di Stato e dei TAR elencate nella sezione 2 ha indotto a ritenere necessario un intervento volto a garantire la piena attuazione dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che allo stato risulta non pienamente rispettato.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti.

Svantaggi:

l'amministrazione proponente ha rilevato che non sussistono svantaggi derivanti dall'intervento regolatorio di cui trattasi in quanto le istituzioni coinvolte possono farvi fronte con le strutture esistenti.

Vantaggi:

incremento della presenza femminile negli organi e nelle strutture citati nella sezione 1, lettera B), e piena attuazione dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medio periodo.

C) Puntuale indicazione degli obiettivi informativi ovvero degli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.

Il presente intervento regolatorio non pone alcun obbligo informativo supplementare rispetto a quelli vigenti a carico dei destinatari diretti e indiretti in ordine alla raccolta, al mantenimento e alla trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche, salvo quello previsto dall'articolo 5 circa l'invio dell'atto di nomina delle commissioni di concorso.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

Le opzioni alternative non sono praticabili per i motivi di cui alla sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Il presente intervento regolatorio è immediatamente attuabile e non comporta oneri.

Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Il presente intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio i comuni, le province, le amministrazioni pubbliche, la consigliera o il consigliere di parità nazionale e regionale.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge verranno poste in essere diverse azioni volte a pubblicizzare il disegno di legge quali, ad esempio, la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e conferenze stampa.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti particolari strumenti per il controllo e per il monitoraggio dell'intervento regolatorio in quanto le verifiche verranno effettuate con le modalità e con gli organismi già esistenti non determinando ulteriori oneri.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR).

A cura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per le pari opportunità sarà elaborata la prescritta VIR nella quale verrà valutato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente intervento normativo.

Gli indicatori che saranno monitorati per valutare l'efficacia dell'intervento sono:

i dati statistici relativi alla presenza di genere negli organi elettivi;

i dati statistici relativi alla presenza di genere nelle giunte, negli organi collegiali dei comuni e delle province, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti da tali enti locali;

i dati statistici relativi alla presenza femminile nelle commissioni di concorso.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di disegno di legge recante: Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi ed al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Repertorio atti n. 40 /CU del 5 maggio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 5 maggio 2011:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1987, n. 281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre a questa Conferenza ogni oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTO lo schema di disegno di legge in argomento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 aprile 2011, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2011, diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali il 12 aprile 2011, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, in vista della riunione a livello tecnico del 27 aprile 2011, l'ANCI ha trasmesso, nella medesima data, una nota tecnica con l'avviso favorevole;

RILEVATO che, nella riunione del 27 aprile 2011, le Regioni hanno espresso avviso tecnico favorevole sul provvedimento, con l'osservazione relativa all'articolo 4, in merito all'opportunità di eliminare il termine perentorio di 3 giorni, per l'invio dei nominativi della Commissione di concorso alla Consigliera/e di parità e che a tale richiesta l'Amministrazione proponente ha controdedotto che il termine di 3 giorni non può considerarsi perentorio;

CONSIDERATO che, nella medesima riunione, l'UPI, esprimendo parere favorevole sul testo, ha tuttavia chiesto ai rappresentanti del Ministro delle pari opportunità e del Ministero dell'Interno di approfondire la possibilità di prevedere analoga norma per gli organi politici provinciali, attesa la diversità del sistema elettorale provinciale e che a tale richiesta l'Amministrazione proponente si è resa disponibile ad approfondire ed eventualmente a presentare un emendamento in itinere;

VISTA la nota del 29 aprile 2011 con la quale l'UPI, ha proposto, come da accordi presi nella suddetta riunione, di emendare l'articolo 75 del decreto legislativo n. 287/2000, inserendo dopo il comma 2, un comma 2 bis così formulato: "In ogni gruppo di candidati collegati ad un candidato Presidente di Provincia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale pari o superiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e l'ANCI anche a nome dell'UNCCEM, hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in argomento;

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'UPI nell'esprimere parere favorevole ha chiesto che la citata norma si applichi anche alle Province;

CONSIDERATO che il Ministero delle pari opportunità nel condividere il merito della proposta dell'UPI non ha ritenuto opportuno inserire un emendamento al provvedimento in esame, ma si è riservato di approfondire il citato emendamento proposto ai fini dell'adozione di un provvedimento specifico;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante: Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi ed al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il Segretario
Cons. Emenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. Dott. Raffaele Fitto

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti).

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nelle liste di cui al comma 3 nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista »;

b) il secondo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: « L'elettore può, altresì, esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di due candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella stessa lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare, rispettivamente, un candidato di sesso maschile e un candidato di sesso femminile, compresi nella stessa lista. L'espressione delle preferenze per candidati del medesimo sesso comporta l'annullamento della seconda preferenza ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nelle liste di cui al comma 1 nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista »;

b) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: « L'elettore può, altresì, esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare, rispettivamente, un candidato di sesso maschile e un candidato di sesso femminile, compresi nella stessa lista. L'espressione delle preferenze per candidati del medesimo sesso comporta l'annullamento della seconda preferenza ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio provinciale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« 2-bis. In ogni gruppo di candidati collegati a un candidato presidente della provincia nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. La mancata osservanza del limite dei due terzi comporta la non ammissione della lista ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali).

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « promuovere » è sostituita dalla seguente: « garantire ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità).

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore

qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso ».

